

ATTO N. DD 4393 DEL 30/08/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 259

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO:

Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al "Progetto teleriscaldamento Torino Nord Est – Estensione della rete di teleriscaldamento della Città di Torino e collegamento alla centrale termoelettrica di Leinì".

Comuni: Torino, Settimo Torinese e Leinì

Proponente: Iren Energia S.p.A. anche in nome e per conto di Engie Servizi S.p.A.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 30/06/2022 la Società Iren Energia S.p.A. - con sede legale in Torino C. so Svizzera n. 95 e Partita IVA n. 02863660359 - ha presentato, anche in nome e per conto di ENGIE Servizi S.p.A. - con sede legale in Roma V. le G. Ribotta n. 31 e Partita IVA n. 07149930583, domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto da realizzarsi nei Comuni di Torino, Settimo Torinese e Leinì denominato "Progetto teleriscaldamento Torino Nord Est – Estensione della rete di teleriscaldamento della Città di Torino e collegamento alla centrale termoelettrica di Leinì".

Il progetto rientra nella seguente categoria progettuale dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

• 2C "Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km".

Con nota prot. n. 91181 del 08/07/2022, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli Enti/Soggetti territoriali interessati, il cui elenco è stato integrato con successiva nota prot. n. 92679 del 11/07/2022, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.; in data 04/08/2022 ha avuto luogo in forma telematica la riunione del gruppo di Lavoro.



Rilevato che:

Il Progetto Teleriscaldamento Torino Nord Est è frutto dell'accordo di collaborazione siglato il 02/03/2021 da Iren Energia S.p.A ed ENGIE Servizi S.p.A. che prevede di estendere il servizio di teleriscaldamento all'area nord est della Città di Torino utilizzando il calore prodotto dalla centrale termoelettrica ENGIE di Leinì e sarà realizzato da Iren nel comune di Torino e da Engie nei comuni di Settimo T.se e di Leinì.

L'opera sarà realizzata in due fasi:

- nella prima fase saranno allacciati alla rete cittadina già operante circa 1.000 edifici, corrispondenti ad una volumetria pari a 6,3 milioni di mc, posando circa 70 km di rete;
- nella seconda fase saranno allacciati ulteriori 400 edifici, per raggiungere un bacino d'utenza complessivo di circa 9 milioni di me riscaldati e 90 km di rete posata.

Il progetto comprende inoltre:

- la realizzazione della dorsale di collegamento della rete di teleriscaldamento di Torino alla Centrale termoelettrica ENGIE di Leinì che costituirà il principale produttore dell'energia termica richiesta dalla nuova utenza:
- la realizzazione di un sistema di accumulo calore, con relativi sistemi di pompaggio e ripompaggio, presso il sito di proprietà Iren in strada Basse di Stura.

Dal cronoprogramma fornito si evince che i lavori di estensione della rete proseguiranno fino al 2027.

Preso atto che:

Preliminarmente all'attivazione della presente procedura l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po Torinese, a seguito di specifico quesito avanzato dal proponente, con nota prot. n. 5050 del 08/11/2021 comunicava la non necessità di assoggettare il progetto a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009; veniva inoltre specificato che "... una volta definiti gli aspetti progettuali esecutivi, in particolare legati alla cantierizzazione delle opere previste, occorrerà, per tali aspetti (viabilità di servizio, zone di accumulo e stoccaggio, baraccamenti di cantiere, ecc.), che l'Ente-Parco sia nuovamente interpellato, affinché si possano valutare eventuali interferenze di carattere temporaneo sul sistema ambientale interessato dalle opere in progetto. Ricordiamo che, indipendentemente dall'assoggettabilità o meno a procedimento di valutazione di incidenza, in caso di realizzazione di nuove opere, sia all'interno dei confini dell'area protetta del Parco naturale del Po piemontese che all'interno delle aree contigue, deve essere richiesto all'Ente-Parco il parere preliminare di compatibilità rispetto al Piano d'Area, ai sensi dell'art. 26 commi 11 e 12 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.)."

Accertato che:

Nel corso dell'istruttoria, oltre ai pareri pervenuti dagli uffici della CMTO e da ARPA Piemonte, sono pervenuti i seguenti pareri da parte degli enti/soggetti territoriali interessati:

- nota prot. n. DINOCC/CG/2022/158/DIG del 08/08/2022 di SNAM Rete Gas s.p.a. con la quale si segnala l'interferenza con i metanodotti di propria competenza e viene data la disponibilità "... per segnalare mediante picchettamento sul posto l'ubicazione dei tratti di condotta interferiti ed eventuali ulteriori ns. opere accessorie";
- nota prot. n. 18733 674 del 05/08/2022 di AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po con la quale si esprime "parere preliminare favorevole ai soli fini idraulici con le seguenti prescrizioni da recepirsi nelle successive fasi del procedimento amministrativo ... Si rimanda l'espressione definitiva del parere idraulico di competenza della scrivente Agenzia alla presentazione del progetto definitivo che dovrà comprendere e tener conto di quanto richiesto nei punti precedenti";



- nota prot. n. 22216DEF149 del 04/08/2022 di Italgas Reti s.p.a. con la quale viene evidenziato che "... in questa fase preliminare non è stato possibile valutare l'entità delle interferenze ma soltanto la relativa ed accertata presenza. Sarà possibile eseguire una valutazione più accurata solamente a valle della redazione del Progetto Definitivo";
- nota prot. n. MIC/MIC_SAPAB-TO|01/08/2022|0015496-P della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con la quale si comunica che "l'intervento in questione possa essere escluso dalla procedura di VIA"; sono inoltre evidenziati elementi da recepire in fase realizzativa per la tutela architettonica e paesaggistica mentre, per quanto attiene la tutela archeologica, viene specificato che "il parere definitivo di questa Soprintendenza sulla fattibilità dell'intervento secondo il tracciato in progetto, così come quello relativo alla realizzazione del Sistema di accumulo calore Basse Stura, potrà essere rilasciato solo a conclusione della campagna d'indagini programmata".

Considerato che:

L'intervento si inserisce tra quanto auspicato nel Piano di Sviluppo del teleriscaldamento nell'area metropolitana di Torino, risalente all'ormai lontano 2009 e approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 476-16225 del 14/4/2009 e al conseguente Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'area torinese, sottoscritto in data 29 giugno 2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e tutti gli operatori del settore termoelettrico e teleriscaldamento dell'area interessata, ad esclusione di Acea Electrabel, all'epoca gestore della centrale di Leinì.

Il suddetto Piano era finalizzato a favorire l'integrazione e l'interconnessione delle reti anche oltre i confini dei rispettivi, comuni in modo da favorire la massima diffusione del teleriscaldamento in cogenerazione senza installazione di ulteriori impianti di combustione oltre a quelli già presenti o (allora) in progetto sul territorio (Centrali Iren di Moncalieri e Torino Nord con caldaie di integrazione, centrale di Leinì e termovalorizzatore).

Il progetto consiste essenzialmente nel susseguirsi nelle aree oggetto dell'intervento di cantieri usualmente utilizzati per la posa di servizi sotto piano campagna; la posa delle tubazioni avverrà mediante scavi poco profondi (trincee e sbancamenti), alcuni attraversamenti saranno eseguiti con la tecnica dello spingitubo mentre, per alcuni corsi d'acqua, mediante intubamento provvisorio in condizioni controllate mentre, per il il ponte Ferdinando di Savoia sopra il Torrente Stura di Lanzo, è previsto uno staffaggio delle tubazioni mediante supporti di sostegno in carpenteria metallica.

Anche la realizzazione del Sistema di Accumulo del calore Basse di Stura è da inquadrasi come tipica attività di cantiere.

Nel suo complesso la documentazione presentata dal proponente è decisamente più completa ed esaustiva rispetto a quanto dovuto per legge per una procedura di verifica di VIA (contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006) con un grado di dettaglio adeguato e commisurato alle caratteristiche dell'opera e del contesto ambientale nel quale si inserisce; ciò ha consentito di svolgere considerazioni più approfondite e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso.

Trattandosi di comuni opere di cantiere, con l'interessamento progressivo di porzioni limitate del territorio e con una durata limitata nel tempo, i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto sono da ritenersi poco significativi e reversibili; ciò in relazione soprattutto al fatto che il proponente nella documentazione presentata ha dato in generale evidenza di una corretta gestione della realizzazione delle opere con riferimento alla normativa tecnica di settore ed individuando le più opportune ed adeguate mitigazioni, presidi ambientali e le modalità gestionali/operative ordinarie e delle emergenze che si



intendono adottare per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte.

La tipologia degli interventi, con scavi poco profondi in ambiente pianeggiante, è compatibile con l'assetto idrogeologico del territorio attraversato purché si tenga sempre presente la possibilità di intercettare con gli scavi la falda freatica. Questo comporta l'uso di opere provvisionali finalizzate ad evitare franamenti localizzati lungo le scarpate degli stessi.

Qualora dovesse ravvisarsene la necessità, ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Nella fase di esercizio della rete sono attesi impatti positivi sulla qualità dell'aria, principalmente per quanto riguarda l'inquinante biossido di azoto. Tali miglioramenti saranno prodotti in parte dalla riduzione di emissioni inquinanti, dovute alla migliore efficienza dei sistemi di produzione connessi al teleriscaldamento rispetto ai sistemi degli impianti dismessi e in parte dalla delocalizzazione delle emissioni, che vengono allontanate dalle aree urbane che presentano maggiori criticità nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

Relativamente al soddisfacimento della domanda termica delle utenze servite dal progetto, la realizzazione del collegamento tra la rete di teleriscaldamento e la Centrale termoelettrica di Leinì consentirà di ottenere una maggiore efficienza energetica del sistema attraverso l'utilizzo di calore derivante da cogenerazione di un impianto già in servizio ed eviterà di dover realizzare una nuova centrale per la generazione del calore oppure di integrare le centrali esistenti con nuovi cogeneratori o nuove caldaie di integrazione e riserva oppure ancora di potenziarle. Nella soluzione progettuale proposta il calore necessario all'estensione del servizio di teleriscaldamento sarà infatti fornito in cogenerazione, sia dalla centrale termoelettrica ENGIE di Leinì attraverso il citato collegamento, sia dalle altre centrali IREN Energia oggi in servizio, senza necessità di modificare le produzioni energetiche già autorizzate nei rispettivi provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) vigenti di ciascuno degli impianti coinvolti.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, nonché dalle risultanze dei pareri giunti da parte degli Enti/Soggetti interessati e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare, in relazione alle mitigazioni, ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali individuate, impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- non si ravvisano criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA.

Rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico che possono essere demandate alle successive fasi progettuali/autorizzative.

Sula base dei pareri giunti nel corso della presente istruttoria da parte degli Enti/Soggetti interessati e conservati agli atti si riportano nel dispositivo del presente provvedimento gli adeguamenti progettuali e gli approfondimenti necessari per le successive fasi progettuali/autorizzative da considerarsi comunque come elenco indicativo e non esaustivo.



Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e degli adempimenti elencati in dettaglio nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed art. 10, comma 3 della L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto da realizzarsi nei Comuni di Torino, Settimo Torinese e Leinì denominato "*Progetto teleriscaldamento Torino Nord Est – Estensione della rete di teleriscaldamento della Città di Torino e collegamento alla centrale termoelettrica di Leinì*" presentato in data 30/06/2022 dalla società Iren Energia S.p.A. - con sede legale in Torino C.so Svizzera n. 95 e partita IVA n. 02863660359, anche in nome e per conto di ENGIE Servizi S.p.A - con sede legale in Roma V.le G. Ribotta n. 31 e partita IVA n. 07149930583, **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

A) Approfondimenti da predisporre e verificare nell'ambito delle successive fasi progettuali/autorizzative:

Nelle successive fasi progettuali/autorizzative, con la scelta definitiva delle dislocazione ed organizzazione delle singole aree di cantiere e l'effettiva necessità per la logistica quali viabilità di servizio, zone di accumulo e stoccaggio, baraccamenti di cantiere, ecc.., dovranno essere approfondite nel dettaglio con tutti gli Enti/Soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, atti di assenso, nulla osta e servitù necessarie per la realizzazione delle opere e per le interferenze con fasce di rispetto, aree sottoposte a vincoli territoriali ed ambientali, sottoservizi e/o reti tecnologiche.



In particolare occorre dare evidenza a quanto specificato da parte degli Enti/Soggetti territoriali interessati nei pareri giunti nel corso della presente istruttoria e conservati agli atti :

- nota prot. n. 107053 del 10/08/2022 della Direzione Coordinamento Viabilità Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino già in disponibilità della Società proponente;
- nota prot. n. 22216DEF149 del 04/08/2022 di Italgas Reti S.p.a. già in disponibilità della Società proponente;
- nota prot. n. MIC/MIC_SAPAB-TO|01/08/2022 |0015496-P della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino già in disponibilità della Società proponente;
- nota prot. n. 18733 674 del 05/08/2022 da parte di AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po:
- o integrare la documentazione progettuale con elaborati grafici che riportino adeguate sezioni trasversali con l'indicazione dei livelli delle piene T20/T200/T500, delle opere da staffare e i relativi franchi idraulici;
- o dovrà essere presentata una planimetria delle aree di cantiere con indicate eventuali aree di stoccaggio, i baraccamenti, ecc. nonché gli eventuali accessi in alveo.

Dare inoltre evidenza a quanto con nota prot. n. 5050 del 08/11/2021 dall'Ente di Gestione delle Aree protette del Po Torinese preliminarmente all'attivazione della presente procedura.

Lo sviluppo sotterraneo della rete, una volta in opera, fa si che la stessa non risenta di eventuali allagamenti causati da eventi alluvionali che dovessero interessare l'area. La possibilità che gli stessi eventi alluvionali interessino l'area percorsa dal tracciato della rete comporta la necessita di porre attenzione alla possibilità che gli stessi procurino danni, nel corso dei lavori, ai cantieri di posa, così come alla possibilità di allagamento dello scavo che deve essere prevista ed affrontata in modo preventivo (per es. con la presenza di pompe ad immersione in cantiere per l'eventuale prosciugamento dello scavo). Ciò dovrà essere oggetto di approfondimento nel piano di sicurezza del cantiere.

B) Condizioni Ambientali di cui art. 5 le. o-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Condizioni preventive alla realizzazione dell'intervento

1) Il monitoraggio della vegetazione alloctona invasiva presente nelle aree interferite dai cantieri dovrà essere condotto secondo il protocollo ARPA scaricabile dal sito della regione Piemonte al seguente URL: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive.

Termine per la verifica di ottemperanza: prima dell'inizio dei lavori, per ogni fase progettuale così come nel seguito specificata, dovrà essere trasmesso l'esito dei monitoraggi unitamente alle eventuali azioni sitospecifiche previste per prevenire la diffusione e garantire la gestione delle specie individuate, seguendo le indicazioni dell'allegato B della D.G.R. n. 29 febbraio 2016, n. 23-2975 e tenendo conto che durante la fase di cantiere sarà opportuno adottare comunque le indicazioni contenute nell'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale", indicazioni già in parte previste nella documentazione progettuale.

<u>Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza:</u> Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente



Condizioni per la realizzazione dell'intervento

- 2) Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 30/06/2022, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente provvedimento e fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi progettuali/autorizzative; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.
- 3) Come indicato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. MIC/MIC SAPAB-TO|01/08/2022 |0015496-P:
- per gli interventi previsti sul ponte Ferdinando di Savoia accorpare le tubazioni per quanto possibile e posizionarle in modo da non interferire con il profilo delle arcate nelle viste di prospetto;
- per quanto concerne la costruzione della nuova S.A.B.S., (sistema di accumulo calore Basse di Stura), seppur non ricadente in area tutelata, si raccomanda, come indicato in relazione, di prevedere idonee mitigazioni con vegetazione autoctona al fine di favorirne un migliore inserimento nel contesto (cfr. studio preliminare ambientale volume 3 pag. 2-28).
- 4) Come indicato da AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po con nota prot. n. 18733 674 del 05/08/2022:
- le condotte dovranno essere posizionate in modo tale da presentare la quota di intradosso oltre il livello della piena TR200 e in ogni caso non dovranno ostruire in alcun modo le luci di deflusso del ponte;
- le camere in c.a. previste a monte e a valle dell'attraversamento (la cui posizione non è possibile desumerla dagli elaborati trasmessi), dovranno rispettare le distanze minime imposte dal R.D. n. 523/1904;
- le opere relative agli interventi per la rete di realizzazione delle reti di distribuzione, consistenti nella realizzazione di condotte interrate, nei tratti eventualmente sviluppantesi in adiacenza ai corsi d'acqua, dovranno rispettare le distanze di cui al già citato R.D. n. 523/1904.
- 5) Il deposito, la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo non in regime di rifiuto dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164". Si rammenta in particolare quanto indicato all'allegato 4 "Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali" ovvero "In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali".

Sarebbe opportuno che la gestione dei materiali di scavo in esubero venga indirizzata prioritariamente verso un utilizzo di tali materiali come sottoprodotti in un ciclo produttivo o destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti ambientali ecc. e/o conferiti a soggetti autorizzati al recupero di terre e rocce da scavo di cui al EER 170504 piuttosto che allo smaltimento finale in discarica.

6) Adottare le indicazioni contenute nell'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi



di recupero e ripristino ambientale", indicazioni già in parte previste nella documentazione progettuale.

Termine per la verifica di ottemperanza per i punti da 5) a 6): contestualmente alla comunicazione di fine lavori, per ogni fase progettuale così come nel seguito specificata, con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione previste nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno eventualmente ulteriormente prescritte in sede autorizzativa.

<u>Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza per i punti da 5) a 6):</u> Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

C) Ulteriori Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori per i seguenti periodi del progetto:

- prima fase di estensione della rete;
- seconda fase di estensione della rete:
- realizzazione della dorsale di collegamento alla Centrale termoelettrica ENGIE di Leinì;
- realizzazione del sistema di accumulo calore, con relativi sistemi di pompaggio e ripompaggio, presso il sito di proprietà IREN Energia in strada Basse di Stura.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale "il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza". In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle eventualmente contenute nel presente atto ed in quelli successivi.

Il mancato rispetto delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali".

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città



Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 30/08/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini per Claudio Coffano